

TITOLO TERZO

ELEZIONI - NOMINE - SUCCESSIONI

ARTICOLO 46

L'Assemblea elettiva - secondo i distinti livelli previsti dallo Statuto - è composta ordinariamente (cf artt. 20, 43, 51) almeno dalla maggioranza assoluta delle aventi diritto di voto, presenti nella sede di convocazione (cf can. 167, §1). E' ammessa la delega di chi è stata per iscritto autorizzata ad inoltrarla.

ARTICOLO 47

Nell'Assemblea generale godono di voce attiva e passiva tutte le Superiore Maggiori; esercitano solo la voce attiva le Delegate rappresentanti le Superiore Maggiori non residenti in Italia.

ARTICOLO 48

Nell'Assemblea regionale godono di voce attiva e passiva tutte le Superiore Maggiori; esercitano solo voce attiva le Delegate rappresentanti le Superiore Maggiori non residenti in Regione.

ARTICOLO 49

La procedura per le elezioni in sede di Assemblea generale, regionale e diocesana esige il ricorso al voto segreto (cf can. 172, §1, 2°) per turni di scrutinio distinti secondo i ruoli previsti dallo Statuto e nel computo dei suffragi stabilito dal can. 119, 1°.

ARTICOLO 50

Le Responsabili degli Uffici ai vari livelli sono nominate dai rispettivi Consigli.

ARTICOLO 51

Il periodo di esercizio in ruolo - secondo i distinti livelli di organizzazione dell'Unione - è previsto ordinariamente per un mandato di cinque anni rinnovabile per un secondo quinquennio. Le Superiori Maggiori e le Delegate delle Superiori Maggiori non residenti in Italia, qualora la titolarità del loro ufficio fosse a scadenza nei rispettivi Istituti, permangono in ruolo fino al compimento del mandato quinquennale.

ARTICOLO 52

Alla scadenza del mandato, conferito mediante elezione, la responsabile competente procede alla convocazione dell'Assemblea per eleggere le nuove titolari secondo quanto disposto dagli artt 21, 29, 44 dello Statuto. L'evento elettivo sia preceduto da una adeguata consultazione per individuare candidature idonee e disponibili. L'inizio del mandato coincide con la data dell'elezione.

ARTICOLO 53

Nel caso di permanente impedimento nell'esercizio delle funzioni, alla Presidente Nazionale subentra la Vice-presidente e a quest'ultima la prima Consigliera fino alla prossima convocazione di Assemblea elettiva. Il dispositivo si applica analogamente per la Presidente regionale.